

## STATUTO

### LALIZABLU SRL IMPRESA SOCIALE SENZA SCOPO DI LUCRO

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO EMILIA RE VIA LUCA DA  
REGGIO 46

Numero REA: RE - 316310

Codice fiscale: 02819540358

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 15-07-2022 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Allegato "C" all'atto Rep. N. 16213 Racc. N. 8748**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'**

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, una società a responsabilità limitata - impresa sociale con la denominazione "LALIZABLU SRL IMPRESA SOCIALE SENZA SCOPO DI LUCRO".

Art. 2 (Sede)

La società ha sede in Reggio nell'Emilia.

Gli amministratori della società possono istituire filiali, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero e possono sopprimerle.

Spetta invece ai soci di deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 (Durata)

La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2050 e potrà esser prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

**TITOLO II**

**SCOPO**

Art. 4 (Scopo)

La società non persegue lo scopo speculativo ed il lucro soggettivo, ma la creazione di valore sociale attraverso l'esercizio, in via stabile e principale, di un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività.

Utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 112/2017 e salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 3 e dall'art. 16 del d.lgs. 112/2017.

**TITOLO III**

**OGGETTO SOCIALE**

Art. 5 (Oggetto)

La società esercita in via stabile e principale ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 112/2017, attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, riguardanti la pedagogia, l'educazione, l'istruzione, attraverso, in particolare, l'organizzazione e la gestione di laboratori e corsi di formazione e aggiornamento [workshop], in presenza e/o a distanza per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo, nonché

l'accessibilità delle informazioni con particolare riferimento:

- a interventi, servizi e prestazioni ex L. 104/1992 e successive modificazioni, attività ex art. 128 D.Lgs. 112 del 31.03.1998, interventi e servizi sociali ex art. 1, comma 1 e 2, L. 328/2000 e successive modificazioni, attività di educazione, istruzione e formazione, ex L. 53/2003 e successive modificazioni, collaborazioni e prestazioni ex L. 107/2015 e successive modificazioni, azioni e divulgazione ex L. 112/2016 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Nello specifico l'attività sociale tende:

- alla promozione dell'uguaglianza delle persone minorate della vista (e delle persone disabili in generale) contrastando preconcetti e discriminazioni con la promozione della cultura della diversità e la pluralità di pensiero;
- alle persone non vedenti, alle loro famiglie, Istituzioni, Enti, professionisti, operatori ed associazioni coinvolti nei progetti di integrazione e di vita, nelle attività culturali, del tempo libero, sportive, lavorative ad esse dedicate;
- al sostegno delle famiglie, scuole, luoghi di svago e ambienti di lavoro con attività ad hoc;
- alla pratica delle azioni necessarie a garantire accessibilità delle informazioni ad uso dei non vedenti.

La società si prefigge inoltre si svolgere, sempre ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 112/2017, le seguenti attività:

- l'organizzazione e la conduzione di conferenze, seminari, convegni, congressi e simposi;
- l'organizzazione di laboratori ed attività abilitanti e favorenti il potenziamento delle autonomie personali e sociali;
- la progettazione e la divulgazione di strumenti, mezzi didattici e software facilitanti gli apprendimenti, manuali di istruzione per uso pedagogico e per l'insegnamento, materiali didattici stampati e materiali pedagogici su carta, materiale per l'istruzione, giochi e giocattoli;
- la diffusione di contenuti scientifici in supporto cartaceo e/o digitale, audiolibri, manuali di formazione in formato elettronico, manuali di formazione sotto forma di programmi per computer;
- la diffusione di opuscoli elettronici scaricabili, materiali per corsi d'istruzione scaricabili, podcast, pubblicazioni in formato elettronico scaricabili, pubblicazioni elettroniche memorizzate su supporti informatici, pubblicazioni in formato elettronico, registrazioni audio, registrazioni audiovisive, registrazioni multimediali, registrazioni musicali, registrazioni video, riviste elettroniche, supporti

didattici scaricabili, video preregistrati, apparecchi di riproduzione, agende elettroniche;

- la diffusione di servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi, servizi di analisi e di ricerche industriali, progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer;

- la diffusione di servizi personali e sociali resi da terzi destinati;

- la cessione di gadget, mezzi e materiali didattici e facilitanti gli apprendimenti e le autonomie (materiali, immateriali, digitali, in supporto elettronico, virtuali) in presenza e/o a distanza.

Per lo svolgimento della propria attività, la società si propone inoltre di fornire opportunità di lavoro ai soggetti rientranti nelle categorie previste dal comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs n. 112/2017.

La Società potrà, inoltre, in via non prevalente, ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale come sopra esposto, compiere le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre (con espressa esclusione di ogni operazione svolta "da e nei confronti del pubblico") potrà porre in essere anche le operazioni finanziarie e mobiliari che il proprio organo amministrativo reputasse opportune o necessarie al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale primario suindicato.

Entro i limiti sopra enunciati, e quindi in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale principale, la società potrà, in particolare:

- assumere, direttamente o indirettamente, allo scopo di stabile investimento, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine, o connesso al proprio, sempre che, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti, di fatto, modificato l'oggetto sociale sopra esposto;

- compiere operazioni di finanziamenti dal lato passivo, con concessione di garanzie su beni di proprietà sociale.

Tutte le indicate attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, ed in particolare, nel rispetto delle leggi in materia di attività di natura finanziaria, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

#### **TITOLO IV**

##### **CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTI DEI SOCI**

Art. 6 (Capitale)

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

**Art. 7 (Aumento del capitale sociale)**

In ipotesi di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei modi consentiti dalla legge ed entro i limiti prescritti dall'art. 3 comma 3 lettera a) del d.lgs. 112/2017 .

La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite.

**Art. 8 (Quote e diritti sociali)**

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo i particolari diritti, se ed in quanto attribuiti, riguardanti l'amministrazione della società.

**Art. 9 (Versamenti e finanziamenti soci)**

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura di perdite.

Salvo diversa determinazione per iscritto, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

**Art. 10 (Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi - clausola di prelazione)**

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi secondo le disposizioni seguenti.

Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie quote di partecipazione al capitale sociale o i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui al presente statuto, dovrà previamente a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre eventuali condizioni per l'acquisto.

Con il termine "trasferire" di cui al precedente comma si intende qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in

via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulle quote.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o pec di cui al secondo comma del presente articolo, darne comunicazione mediante lettera raccomandata A/R o pec indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare la quota offerta in vendita al prezzo proposto.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni. Qualora nessun socio esercitasse il diritto di prelazione, il trasferimento delle quote sarà sottoposto al gradimento dell'organo amministrativo nei termini disposti dal presente statuto.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, così che la società non potrà iscrivere l'avente causa nel libro soci, ove decida di dotarsene, e questi non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengono a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado.

Art. 11 (Trasferimento per atto tra vivi - clausola di gradimento)

Il trasferimento delle quote per atto tra vivi e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui al presente statuto è subordinato al preventivo mero gradimento da parte dell'organo amministrativo, il quale decide comunque in applicazione del principio di non discriminazione.

Contro l'eventuale diniego dell'organo amministrativo è ammessa la facoltà per l'istante di rivolgersi all'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 112/2017.

A tal fine il socio che intende cedere la propria quota, qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, deve chiedere all'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec contenente l'indicazione della entità che è oggetto di alienazione, le condizioni di pagamento, le esatte generalità e la qualifica del potenziale acquirente, di esprimere il proprio gradimento.

L'organo amministrativo deve comunicare nella stessa forma, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, al socio

richiedente e al terzo potenziale acquirente la propria decisione. In mancanza di risposta entro il suddetto termine il gradimento si intende concesso. In difetto il socio avrà diritto di recesso ai sensi dell'art. 2469 comma 2 c.c..

Non sono sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, nonché del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado.

Il socio non può, senza il preventivo consenso dell'organo amministrativo, sottoporre volontariamente tutte o parte delle proprie quote o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia; in caso di costituzione di usufrutto, sono applicabili le norme sopra previste in tema di prelazione e gradimento.

Art. 12 (Trasferimento della partecipazione a causa di morte)  
Il trasferimento delle quote a causa di morte è subordinato al preventivo mero gradimento da parte dell'organo amministrativo, il quale decide comunque secondo il principio di non discriminazione. Contro l'eventuale diniego dell'organo amministrativo, è ammessa la facoltà per l'istante di rivolgersi all'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 112/2017.

A tale fine l'erede, gli eredi o il legatario o i legatari del socio defunto devono richiedere all'organo amministrativo di esprimere il proprio gradimento mediante lettera raccomandata A/R o pec che deve essere inviata non oltre 60 giorni dal decesso del socio.

L'organo amministrativo deve comunicare nella stessa forma, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, al richiedente e agli altri soci la propria decisione. In mancanza di risposta entro il suddetto termine il gradimento si intende concesso.

Qualora l'erede, gli eredi, il legatario o i legatari non abbiano ottenuto il gradimento, e i soci superstiti, entro 30 giorni dalla comunicazione del mancato gradimento, non si siano dichiarati disposti ad acquisire la quota, la società delibera il rimborso della quota del socio defunto con utilizzo delle riserve disponibili ovvero, in mancanza e con il consenso della maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo, riducendo il capitale sociale.

L'acquisto o il rimborso della quota caduta in successione devono essere effettuati entro 180 giorni dal decesso del socio.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale e di liquidazione della quota il rimborso deve avvenire nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **TITOLO VI**

#### **AMMINISTRAZIONE, ASSEMBLEA E ORGANI DI CONTROLLO**

Art. 13 (Amministrazione)

L'amministrazione della società spetta, a seconda di quanto di volta in volta stabilito nell'atto di nomina:

-ad un Amministratore Unico;

-a più Amministratori, con minimo di due e massimo di cinque, che possono agire congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto stabilito all'atto della loro nomina;

-ad un Consiglio di Amministrazione composto da 2 a 5 membri.

Gli amministratori possono essere scelti anche tra non soci.

Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, salve comunque revoca o dimissioni.

L'amministratore unico o i componenti del consiglio di amministrazione, e il direttore generale ove nominato, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, devono rispondere ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di seguito indicati:

I. Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio:

a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;

b) chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato;

c) chi sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dal comma precedente è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

II. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore o direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto I del presente articolo lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al punto I precedente con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3°, della legge 31 maggio 1965 n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel punto I) di questo articolo.

La sospensione del direttore generale non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalla lettera c) e d) del punto I).

L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del punto I), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

III. Le cariche, comunque denominate, di amministratore e/o direttore generale sono ricoperte da persone:

a) di comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività dell'impresa sulla base di un curriculum messo a disposizione dall'organo sociale che procede alla nomina.

IV. Il nominato a cariche, comunque denominate, di amministratore o direttore generale deve rispettare, coltivare e difendere il diritto alla salute di tutti i cittadini. Per questo sottoscrive all'atto della nomina apposita dichiarazione in cui si impegna:

a) a praticare il principio fissato dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica;

b) a rispettare la persona, la sua dignità ed il suo diritto alla riservatezza e non discriminare mai nessuno per la sua razza, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche;

c) ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti;

d) a non aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione;

e) a non accettare privilegi o favori che possano condizionare la sua autonomia o la sua credibilità professionale.

In ogni caso non può essere nominato e se nominato decade dal suo ufficio colui che chiamato a rivestire cariche sociali abbia dimostrato, anche in passato, con fatti, atti e comportamenti tenuti in qualsiasi contesto, sia pertanto in ambito privato che in ambito pubblico o professionale, di avere dispregio per i sopra elencati principi di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

All'Amministratore Unico e al Consiglio di Amministrazione

spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

In caso di pluralità di Amministratori che non compongano un Consiglio di Amministrazione, i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società spettano sulla base di quanto indicato nell'atto di nomina.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione sono di competenza degli amministratori.

Agli amministratori, nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/17, potrà essere riconosciuto un compenso. Tale compenso dovrà essere approvato con decisione unanime dei soci. In assenza di tale decisione l'attività prestata da ciascun amministratore dovrà considerarsi gratuita.

Gli amministratori sono revocabili dalla Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dell'eventuale danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 14 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, e può eleggere anche uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri o a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega, fatta eccezione per quelle attribuzioni inderogabili di cui all'art. 2475 CC.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o ne sia fatta richiesta da un Consigliere o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, pec, o e-mail, almeno otto giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire anche telegraficamente o sms o whatsapp almeno due giorni prima della riunione. Le riunioni

saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti dell'Organo di Controllo.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Con la medesima maggioranza dovranno essere approvate le deliberazioni del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal solo Segretario se il Presidente è audio o video collegato; il Segretario potrà essere anche persona estranea al Consiglio.

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i vice-Presidenti nei casi di assenza o impedimento del Presidente, gli amministratori delegati nell'ambito della delega ad essi conferita, hanno la firma e la rappresentanza generale della società.

In caso di amministrazione plurima congiuntiva o disgiuntiva la firma e la rappresentanza generale della società spettano agli amministratori ai quali sono stati conferiti i relativi poteri di gestione secondo i criteri stabiliti nell'atto di nomina.

#### Art. 15 (Decisioni dei soci)

Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- l'approvazione del bilancio e la destinazione sociale, secondo i principi del D.lgs. 112/17, degli utili e/o avanzi di gestione;
- la nomina degli amministratori;
- la determinazione del compenso degli amministratori, nel rispetto dei limiti e dei principi di cui al D.lgs. 112/17;
- la nomina del revisore, del sindaco o dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- la nomina e la revoca dei liquidatori;
- l'emissione di titoli di debito;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- il compimento di operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- le materie per le quali è previsto il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dei servizi e volontariato ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più

amministratori, oppure tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle riservate dalla legge alla competenza dell'Assemblea, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Gli amministratori inviano ai soci mediante lettera raccomandata, pec o e-mail, richiesta di esprimere il proprio consenso. La richiesta deve contenere in maniera dettagliata la descrizione della materia sulla quale il consenso è richiesto. I soci devono comunicare la propria volontà alla società mediante lettera raccomandata A/R o pec o email da inviarsi entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Gli amministratori devono inoltre mettere a disposizione, presso la sede sociale, la documentazione inerente alla proposta di decisione, che può essere liberamente consultata da tutti i soci.

Qualora il socio non risponda nel termine sopra indicato, egli sarà considerato astenuto.

Anche in assenza di formale richiesta i soci possono inviare alla società mediante lettera raccomandata o pec o e mail il proprio consenso espresso per iscritto. Anche in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni sono prese col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

E' compito degli amministratori verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente rispettata, provvedere a raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo, comunicare a tutti i soci e ai membri dell'organo di controllo, i risultati della decisione. In caso di assunzione della decisione, i medesimi cureranno la trascrizione della relativa annotazione sul libro delle decisioni dei soci. Degli esiti degli accertamenti suddetti dovrà essere dato conto nell'annotazione predetta.

Art. 16 (Assemblea)

L'assemblea è competente a decidere sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dall'Amministratore

Unico, dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da uno degli amministratori in caso di amministrazione plurisoggettiva non collegiale, mediante lettera raccomandata, pec o e-mail, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese o all'indirizzo pec o e-mail comunicato alla società. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e membri dell'organo di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci a cui spetta il diritto di voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata agli atti della società.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente può richiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti che può anche essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

E' inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a mezzo audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti; di tutto quanto sopra verrà dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 17 (Controllo, monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali)

La società avrà uno o più sindaci, aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

I sindaci ed il revisore devono possedere gli stessi requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal presente statuto per i componenti dell'organo amministrativo.

#### **TITOLO IV**

##### **RECESSO E ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Art. 18 (Diritto di recesso del socio)

Il diritto di recesso è consentito nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. e dal presente statuto.

La comunicazione del recesso deve essere inviata alla società con lettera raccomandata A/R o pec e deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio del recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso e del numero delle quote rispetto alle quali si intende recedere.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) del d.lgs. 112/2017 e s.m.i..

Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, nei limiti sopra previsti, deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

A tal fine gli amministratori sono tenuti a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, e ad offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente,

la quota per cui è esercitato il recesso, precisando il valore della stessa ed il termine per il suo pagamento - comunque non superiore al termine di sei mesi. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui al presente statuto.

I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del socio receduto o il nominativo del terzo acquirente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della società dell'intenzione del socio di recedere. Qualora l'offerta venga accettata da più soci, la quota del socio recedente verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. E' fatto salvo l'esercizio del gradimento previsto dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato dalla società secondo le previsioni di legge; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 19 (Esclusione del socio)

Il socio può essere escluso dalla società nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci, oppure in ogni altra ipotesi in cui si renda gravemente inadempiente rispetto alle altre obbligazioni.

Il socio può inoltre essere escluso dalla società:

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- qualora venga dichiarato interdetto o inabilitato;
- qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena detentiva non inferiore a cinque anni;
- qualora, in caso di socio d'opera, perda la sua qualifica professionale.

L'esclusione deve essere decisa dai soci all'unanimità, non computandosi nel numero il socio escluso. La decisione di esclusione deve essere notificata al socio escluso. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio escluso, la motivazione della esclusione e il numero delle quote rispetto alle quali opera l'esclusione.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio; entro lo stesso termine il socio può fare opposizione dinanzi al Tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.

I soci esclusi dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, nei limiti prescritti dal d.lgs. 112/2017.

Il rimborso delle partecipazioni del socio escluso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione della esclusione fatta dalla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci

proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

A tale fine gli amministratori devono offrire in vendita la quota del socio escluso, mediante lettera raccomandata o pec da inviare ai soci nel termine di 15 giorni dal momento in cui è stato determinato il valore di rimborso della partecipazione, precisando il valore della quota ed il termine per suo pagamento - comunque pari al termine di sei mesi per il rimborso della quota. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui al presente statuto. E' fatto salvo l'esercizio del gradimento di cui al presente statuto.

I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare le quote del socio receduto o il nominativo del terzo acquirente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli amministratori.

Qualora nessun socio o terzo intenda acquistare le quote del socio escluso il rimborso è effettuato dalla società secondo le previsioni di legge; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

#### **TITOLO V**

##### **BILANCIO, SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

Art. 20 (Bilancio)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, oltrechè alla predisposizione dei documenti previsti dal D.Lgs. 112/2017 e quelli previsti dalla disciplina sui gruppi societari.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del d. lgs. 112/2017, utili che potranno essere così destinati:

- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio della società;

-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali;

-ad eventuale rivalutazione del capitale sociale o distribuzione di dividendi ai soci, nei limiti e alle condizioni previsti all'art. 3 comma terzo del d. lgs. 112/2017 e successive modifiche intervenute;

-ad erogazione gratuita a favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Il bilancio sociale è pubblicizzato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21 (Scioglimento)

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori dei libri sociali, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, oltrechè della preservazione delle finalità e dello scopo dell'impresa sociale.

Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci:

-determinano il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;

-nominano i liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

-stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

-determinano i poteri dei liquidatori con particolare riguardo, fermo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 112/17, alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi e agli atti necessari per la conservazione del valore sociale dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione del mantenimento e della preservazione delle finalità e dello scopo dell'impresa.

La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri devono essere iscritti nel registro delle imprese.

Avvenuta tale iscrizione gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigono il bilancio a norma di legge.

Compiuta la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale e provvedere a quanto necessario per la

chiusura della società.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e dei dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 lett a del d.lgs. 112/2017, è devoluto con deliberazione dell'assemblea dei soci ad altri Enti del Terzo Settore, in conformità alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **TITOLO VI**

### **PARTECIPAZIONE**

Art. 22 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dei servizi e volontariato)

L'assemblea, tramite apposito regolamento, determina i modi e i termini attraverso i quali la società provvede al coinvolgimento nell'impresa sociale dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 112/2017.

Le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati all'attività sociale sono assicurate dalla necessità della preventiva convocazione dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati all'attività sociale, anche tramite loro rappresentanti, alle decisioni dell'assemblea dei soci a mezzo affissione nella sede sociale o pubblicazione sul sito internet della società dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima dell'adunanza e dalla necessaria preventiva richiesta del parere dei lavoratori nelle decisioni dell'assemblea dei soci che incidano, direttamente o indirettamente, sui loro diritti, sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi.

In ogni caso, nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati dall'articolo 2435-bis del c.c. ridotti della metà, spetta ai lavoratori ed eventualmente agli utenti la nomina di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

L'impresa sociale potrà avvalersi dell'attività di volontariato, nei limiti e secondo le modalità prescritte dalla legge. L'impresa sociale dovrà tenere un apposito registro dei volontari.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 23 (Rinvio) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia, ed in particolare al D. Lgs. 112/2017 ed alle norme in materia di società a responsabilità limitata in quanto

compatibili.

FIRMATO

LOREDANA PICCOLO

TERESA DI GIROLAMO NOTAIO SIGILLO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. n. 82/2005.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22.07.2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico).